



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Codice Ente CO-35032

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 17

in data: 26.06.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012- DELIBERA REGOLAMENTARE

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore **21.20** in Piazza Martiri, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Proceduto a fare l'appello alla presente deliberazione risultano:

1) BERNARDELLI BARBARA	Presente	11) SABATTINI LUCIO	Presente
2) ANGELI ROBERTO	Presente	12) BECCHI GABRIELE	Presente
3) OLIVERIO MARIA LUISA	Assente	13) MORETTI FABIO UMBERTO	Presente
4) RINALDI ROBERTO	Presente	14) CILIDONIO ANTONIO	Presente
5) MANFREDINI TOMMY	Presente	15) AMODEO CATERINA	Assente
6) MESSORI SIMONE	Presente	16) BERNARDELLI MICOL	Presente
7) GUARDAFRENI STEFANO	Presente	17) SCARAVELLI GAETANO	Presente
8) BEDOGNI ELENA	Presente		
9) BEDOGNI MAURO	Presente		
10) ARIOLI LIVIA	Presente		

Totale presenti: 15

Totale assenti : 2

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BERNARDELLI BARBARA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

N. 17 in data 26.06.2012

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012- DELIBERA REGOLAMENTARE

Sono presenti gli Assessori Parmiggiani Franco, Parmiggiani Sauro, Angeli Roberto, Albinelli Franco, Cagnolati Sonia e Panizza Mauro.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno in oggetto. Come è noto da quest'anno è stata istituita questa nuova imposta. La normativa prevede che il gettito dell'IMU relativo alla prima casa sarà in disponibilità dell'amministrazione comunale. Mentre la metà del gettito dell'IMU sulla seconda casa verrà riconosciuto allo Stato. Il Comune di Reggio Emilia era uno dei quattro comuni di Reggio Emilia ad essere dichiarato comune virtuoso. Il fatto di essere entrato tra i quattro comuni virtuosi ha permesso di azzerare il saldo attivo. La scelta era quella di destinare le minori entrate alla cittadinanza e di mantenere le aliquote standard determinate dal Governo, andando così incontro alla cittadinanza che stava incontrando difficoltà economiche. Ora la situazione è profondamente mutata. Il Sindaco elenca le aliquote IMU proposte nella delibera in discussione. Interviene il Consigliere Cilidonio Antonio del gruppo "Reggiolo che cambia – PDL – Casini UDC" motivandolo come da intervento allegato a).

Il Sindaco replica chiedendo come il gruppo intende coprire il mancato gettito derivante dalla mancata applicazione di detta imposta, prevista dal Governo.

Replica il Consigliere Cilidonio Antonio che chiede il mancato pagamento dell'IMU a chi non ha la casa. Replica il Sindaco evidenziando che già prima del sisma era stata prevista la riduzione dell'IMU al 50% per chi aveva la casa inagibile. Verranno valutate disposizioni per andare incontro alle esigenze di chi dopo il sisma non ha più la casa agibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214, modificato dal D.L. n.16/2012 convertito con legge 29 aprile 2012 n.44, che:

- con il comma 1, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011;
- con il comma 2, ha stabilito che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs.vo n. 504 del 30/12/1992, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- con il comma 6, fissa l'aliquota base nella misura di 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- con il comma 7, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- con comma 8, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- con il comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esso proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore a 400,00 euro;
- con il comma 11, dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché fabbricati rurali strumentali, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Inoltre prevede che le detrazioni stabilite dal Decreto Lgs.vo, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;
- con il comma 17, dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 n.23 ed il fondo perequativo variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base;

Visto l'art.14 comma 6 del D.Lgs.vo 14 marzo 2011 n. 23 secondo il quale è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all' art.52 del D.Lgs.vo n. 446 del 15/12/1997 anche per l'imposta municipale propria;

Premesso che, le aliquote devono essere approvate con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi del suddetto art.52 del D.Lgs.vo n.446/1997;

Visto l'art.1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che : “ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.”

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

Ritenuto:

- che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;
- che la presente deliberazione ha natura regolamentare;

Considerato che sulla base delle stime operate dall'ente in merito al gettito I.M.U., per garantire i propri servizi e per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio, si rende necessario adottare le seguenti aliquote:

1) aliquota pari allo 0,45 per cento per l'abitazione principale, immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'aliquota si applica alle pertinenze dell'abitazione principale che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

2) aliquota pari allo 0,45 per cento, per l'unità immobiliare, che si considera direttamente adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione dovrà essere attestata dall'interessato con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

3) aliquota pari allo 0,45 per cento, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;

4) aliquota pari allo 0,45 per cento alle unità immobiliari individuate dall'art.8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 vale a dire : gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (e



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

altri istituti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati) e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tale caso si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.

5) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili locati a canone concertato (L.431 del 9/12/1998). La sussistenza di tale condizione dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.

6) aliquota pari allo 0,76 per cento gli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, a condizione che l'utilizzatore la occupi quale abitazione principale e quindi vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

7) aliquota pari allo 0,8 per cento per le unità abitative di tipologia da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione nel corso dell'anno 2012 del possessore e rimaste vuote per un periodo continuativo superiore a due anni, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

8) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi i D/5) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" utilizzati dal possessore o concessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado a condizione che siano da questi utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento della propria attività produttiva. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

9) aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 26.2.1994 n.133;

10) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, i fabbricati non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti;

Preso atto che ai comuni è data la possibilità di disciplinare nel proprio regolamento la disciplina degli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati;



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012 n.74 avente per oggetto ” interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”

Considerato opportuno disciplinare, oltre a quanto espresso all’art.8 del suddetto decreto, la procedura da adottare per le unità immobiliari fruibili e non strutturalmente danneggiate ma non utilizzabili in quanto presenti in zone non accessibili a seguito di ordinanze di divieto di viabilità/accesso;

Precisato che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni normative vigenti;

Visto l’allegato di parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Affari Finanziari dott.ssa Vezzani Virna, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs.vo n. 267/2000;

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cilidonio Antonio e Moretti Fabio Umberto del gruppo “Reggiolo che cambia – PDL – Casini UDC”) e n. 2 voti astenuti (Scaravelli Gaetano del gruppo “ Agire insieme Lega Federalista”), (Bernardelli Micol del gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea”).

DELIBERA

A) Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.):

1) aliquota pari allo 0,45 per cento per l’abitazione principale, immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si applica alle pertinenze dell’abitazione principale che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

2) aliquota pari allo 0,45 per cento, per l’unità immobiliare, che si considera adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione dovrà essere attestata dall’interessato con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

3) aliquota pari allo 0,45 per cento, fermi restando i requisiti dell'abitazione principale, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;

4) aliquota pari allo 0,45 per cento alle unità immobiliari individuate dall'art.8 comma 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 vale a dire : gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP ed altri istituti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tale caso si applica anche la detrazione prevista per l'abitazione principale.

5) aliquota pari allo 0,76 per cento per gli immobili locati a canone concertato (L.431 del 9/12/1998). La sussistenza di tale condizione dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.

6) aliquota pari allo 0,76 per cento gli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado, a condizione che l'utilizzatore la occupi quale abitazione principale e quindi vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

7) aliquota pari allo 0,8 per cento per le unità abitative di tipologia da A/1 ad A/9 e relative pertinenze a disposizione nel corso dell'anno 2012 del possessore e rimaste vuote per un periodo continuativo superiore a due anni, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

8) aliquota pari allo 0,76 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (esclusi i D/5) e alle categorie catastali "C/1" e "C/3" utilizzati dal possessore o concessi in uso gratuito a parenti fino al primo grado a condizione che siano da questi utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento della propria attività produttiva. La concessione in uso gratuito dovrà essere attestata dal possessore con autocertificazione, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio, da consegnare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

sono verificate le condizioni. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate;

9) aliquota ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 26.2.1994 n.133;

10) aliquota pari allo 0,78 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili, i fabbricati non rientranti nelle fattispecie descritte nei punti precedenti;

B) Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esso proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Inoltre, per l'anno 2012, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

C) Di approvare la seguente **DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI** :

- 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.**
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.**
- 3. La norma prevede che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza**



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione. Il proprietario dovrà presentare dichiarazione IMU relativa all'immobile per la quale si richiede l'agevolazione che esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive finché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

4. **Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
5. **Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale.**
6. **Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.**
7. **Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.**
8. **Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.**

D) Di dare atto che, le unità immobiliari fruibili e non strutturalmente danneggiate ma non utilizzabili in quanto presenti in zone non accessibili a seguito di ordinanze di divieto di viabilità/accesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni, vengono di fatto considerate come fabbricati inagibili ed usufruiscono della riduzione del 50% sulla base imponibile dell'I.M.U. (così come disciplinato dal comma 3 dell'art.13 del D.L.n. 201/2011 modificato ed integrato dalla L.44/2012);

E) Di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ed entra in vigore il primo gennaio 2012, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296/2006;

F) Di dare atto che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti;

G) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata esclusivamente per via telematica sul portale informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità indicate da nota ministeriale prot. 5343/2012 del 6/4/2012, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, della L. n. 214/2011, modificato da D.L. n.16/2012 convertito in L. n.44/2012 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs.vo n.446/1997;

H) Di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

DOPODICHE'

Di dichiarare, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs.vo n.267 del 18/8/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando che le aliquote verranno applicate a far data dal primo gennaio 2012 e che occorre urgentemente darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

Presenti n. 15 consiglieri, votanti n. 13 consiglieri, con n. 11 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cilidonio Antonio e Moretti Fabio Umberto del gruppo "Reggiolo che cambia – PDL – Casini UDC") e n. 2 voti astenuti (Scaravelli Gaetano del gruppo " Agire insieme Lega Federalista"), (Bernardelli Micol del gruppo "Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea").

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia



A)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N° 17 DEL 26.06.2012
DELLA G.C.
E COMPOSTA DA N° 1 FACCIATE

Reggiolo, 26 Giugno 2012

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Elisabetta Farfani)



OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2012 – delibera regolamentare.

Nonostante la premessa del Sindaco che definisce il tutto una formalità in quanto essere una fotografia pre-sisma il gruppo consiliare Reggio che cambia – PDL-UDC esprime dichiarazione di voto contraria all'approvazione dell'aliquota municipale Imu; in particolare per quanto riguarda la prima casa; riteniamo sacro il diritto alla proprietà di un bene da non considerare un lusso e che soprattutto non produce alcun tipo di reddito.

Riteniamo inoltre errato il meccanismo di calcolo adottato in quanto mero risultato di calcoli matematici finalizzati a trovare la copertura di mancati introiti dell'Ici che lo stato riconosce all'amministrazione locale ogni anno, senza considerare e valutare differenti criteri che salvaguardino i cittadini ed il territorio

Calcoli funzionali esclusivamente per il tornaconto dei "tecnici" che noi e i cittadini che rappresentiamo non amano sicuramente in quanto incapaci di salvaguardare gli interessi dei contribuenti.

Rcc ad integrazione dell'Odg presente chiede di porre al voto la richiesta di :

- esenzione totale per l'anno 2012 dall'aliquota imu a tutti gli immobili di ogni destinazione (residenziale, commerciale, industriale) dichiarati inagibili ai sensi del D.lgs 74 del 06/06/2012 susseguente agli eventi sismici che hanno interessato il territorio della ns. provincia.
- Considerare, per gli altri anni, l'aliquota minima possibile per la prima casa ove effettivamente il contribuente sia effettivamente residente nello stesso immobile oggetto di tassazione.



COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

BERNARDELLI BARBARA

Il Segretario

DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Publicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell'art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _____

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** in data..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _____

Il Segretario Comunale

DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA
